PROVVEDIMENTI PER L'EDUCAZIONE FISICA

Art. 10

Personale subalterno per i servizi di educazione fisica

L'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, e' sostituito dal seguente: "In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituiti che siano forniti di palestra nono assegnati un bidello, se abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano piu' di ventidue. Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti. Quando in una stessa sede esistano piu' scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi.

Versione in vigore dal 21 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per l'educazione fisica
Estremi	Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Titolo	I — Ordinamento dell'educazione fisica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-l-educazione-fisica/art-10-personale-subalterno-per-i-servizi-di-educazione-fisica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it